

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18 del 17/3/2020 e succ. modifiche e integrazioni
(D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020)

Il giorno 24 del mese di Luglio dell'anno 2020 tra le parti:

- IMPERIAL SPA rappresentata dal Sig. BELOTTI DANIELE
- per le OO.SS.
 - Filcams Cgil Nazionale rappresentata da J.Moscatello
 - Fisascat Cisl Nazionale rappresentata da S.Carofratello
 - Uiltucs Nazionale rappresentata da S. Franzoni

Premesso

- a. che il datore di lavoro IMPERIAL SPA con sede legale in Argelato (BO) Via Dei Lanaioli, 42 codice fiscale 03830630376 partita IVA 00666471206 matricola INPS n 1311405317 operante nel settore Commercio di abbigliamento, con un organico complessivo di n. 292 lavoratori , di cui 68 Part-time, ai quali applica il CCNL Terziario/Confcommercio, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18 del 17/3/2020 e succ. modifiche e integrazioni (D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020) in favore di 166 lavoratori dipendenti in forza presso le unità produttive site in Argelato (Bo) per 151 dipendenti e Cernusco sul Naviglio (MI) per 15 dipendenti ;
- b. che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 che ha prodotto come conseguenza il totale fermo dell'attività di vendita e che ha, altresì comportato il blocco dei flussi di cassa.
- c. Che il datore di lavoro ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione in deroga COVID-19 per un periodo di 5 settimane ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e comma 8 quater del D.L. 18/2020 e succ. modifiche e integrazioni, con accordo intercorso con le Organizzazioni Sindacali, Filcams Cgil Nazionale, Cisl Nazionale e Uiltucs Nazionale di cui sopra in data 16 Giugno 2020, poi integrato il 22/07/2020 con addendum sottoscritto dall'azienda e dalle OO.SS. del verbale di accordo del 16/06/2020, in seguito all'emanazione della circolare Inps n. 86 del 15/07/2020, punto 7 secondo periodo (regioni "zone gialle").
- d. che il datore di lavoro IMPERIAL SPA ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- e. che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 25 marzo 2020;

- f. che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17/3/2020 e succ. modifiche e integrazioni (D.L. 34/2000 e D.L n 52/2020).
4. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e succ. modifiche e integrazioni e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
5. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal **6 Luglio 2020 al 1° Agosto 2020** per 4 (quattro) settimane ai sensi dell'art 22, comma 1 D.L. n 18/2020 e succ. modifiche e integrazioni (D.L 34/2020 e D.L. 52/2020);
6. La richiesta interesserà un numero massimo di 166 addetti, di cui 2 part-time di cui determinerà la riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto 5 precedente;
7. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione/riduzione concordato;
8. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
9. Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR;
10. Qualora sia consentito accedere alla possibilità di cui all'art. 70 del D.L. 34/2020 lettera g), gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati a cura del datore di lavoro, con la modalità prevista all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
11. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal




presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19

12. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
13. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
14. L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto


Datore di Lavoro



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS

